



LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 7

Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

- a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attivita' a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
- b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
- c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilita' del relativo comparto;
- d) revisione delle attivita' esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicita' del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attivita' di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
- e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
- f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e'

prorogato di sessanta giorni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 23 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Estremi	Legge 11 marzo 2026, n. 34
Capo	II — Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-sulle-piccole-e-medie-imprese/art-7-delega-al-governo-sul-riordino-della-disciplina-dei-confidi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it